

Parere n. 49/2010 - Corretta procedura da seguire per l'adozione di atti di natura urbanistica, con assoggettamento alla valutazione ambientale strategica

Con nota del 12 maggio u.s. si richiedeva parere in ordine alla procedura di approvazione del Piano particolareggiato esecutivo del Comune (omissis) con annessa variante strutturale al vigente Piano regolatore generale comunale.

Lo strumento urbanistico non sarebbe stato sottoposto per errore alla fase di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica anteriormente alla sua adozione, ma solo in seguito.

Il predetto procedimento di verifica di assoggettabilità successivamente attivato si è poi concluso con l'esclusione del Piano dalla VAS a fronte peraltro di prescrizioni che il Comune starebbe recependo, modificando il Piano per adeguarlo alle medesime.

Il Comune domanda a questo punto se sia possibile riprendere l'*iter* di approvazione dello strumento urbanistico dal punto in cui è stato sospeso, dando atto negli atti procedimentali successivi dell'espletamento della procedura di verifica e del recepimento delle relative prescrizioni, oppure si debba procedere ad una nuova adozione e pubblicazione del Piano.

In merito è bene ricordare preliminarmente che le procedure di VAS di piani o programmi sono preordinate a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione sin dalla fase preparatoria e fino alla loro attuazione.

Esse rappresentano, infatti, un supporto alla pianificazione finalizzato a consentire, durante l'*iter* decisionale, la ricerca e l'esame di alternative sostenibili e soluzioni efficaci dal punto di vista ambientale e la verifica delle ipotesi programmatiche, mediando e sintetizzando obiettivi di sviluppo socio-economico e territoriale ed esigenze di sostenibilità ambientale.

Per tali ragioni la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia (si vedano con riferimento a quest'ultima l'articolo 20 della l.r. 40/1998 e la Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931) richiedono la previetà dei procedimenti di valutazione

ambientale strategica, ed in particolare della verifica di assoggettabilità, rispetto all'atto di adozione del piano.

Inoltre la direttiva 2001/42/CE, così come la normativa nazionale e regionale sul punto, pongono quale adempimento ineludibile la messa a disposizione del pubblico della decisione di esclusione di un piano dalla valutazione ambientale strategica e delle relative motivazioni (articolo 3, comma 7 dir. 2001/42/CE; articolo 12, comma 5 d.lgs. 152/2006; d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, Allegato I, paragrafo Verifica preventiva).

Alla decisione di esclusione dalla VAS ed alle relative prescrizioni deve essere dunque data la più ampia pubblicizzazione poiché il pubblico indistinto deve essere messo in grado di conoscere la decisione e le motivazioni dell'esclusione.

A sua volta poi il procedimento pianificatorio prevede – come noto – una fase di pubblicità successiva all'adozione del piano, con possibilità per i cittadini di presentare osservazioni in ordine alle previsioni del medesimo.

Alla luce degli elementi sopra evidenziati, escludere un piano, modificato rispetto alla versione precedentemente adottata e portata a conoscenza del pubblico, da tale basilare momento partecipativo in forza del fatto che si tratterebbe di modifiche che “non mutano l'impostazione del piano” e che quindi parrebbero tali da non ledere i diritti partecipativi del pubblico, appare pertanto rischioso.

Detto in altri termini v'è da chiedersi, anche alla luce dei principi di razionalità e trasparenza dei procedimenti amministrativi e ferma restando comunque l'autonomia decisionale del Comune sull'argomento, se non risulti più conveniente seguire l'ordinario percorso di ri-adozione del preliminare: tale soluzione avrebbe l'innegabile vantaggio di dare pubblicità sia alle modifiche apportate alle previsioni di piano a seguito del procedimento di verifica di assoggettabilità (esonorando così l'Amministrazione comunale dall'onere di dimostrare che le stesse non siano tali da ledere la possibilità per i cittadini di partecipare al procedimento pianificatorio) sia alla decisione di esclusione del piano dalla valutazione ambientale strategica, così come previsto dalla normativa europea.